

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA



Disposizioni per l'applicazione dello Statuto Organico

PREMESSA

Le presenti Disposizioni per l'applicazione dello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia riprendono tutti gli articoli dello Statuto stesso, Edizione 2009 (approvato - in base a quanto previsto dall'art. 2 del D.P. R. 10 febbraio 2000 n°. 361 - dalla Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo con lettera n° 34205/1461/2009 in data 12 ottobre 2009), ne ampliano i concetti e ne definiscono i dettagli esecutivi.

Le Disposizioni, approvate all'unanimità dal Consiglio Nazionale dell'Associazione in data 17 aprile 2010, intendono essere una guida chiara e particolareggiata sia per chi ricopre cariche sociali dirigenziali sia per i singoli Soci, per conformarsi ai dettami dello Statuto

Le Disposizioni entrano immediatamente in vigore ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farle osservare.

Il presente Fascicolo si compone di n° 68 pagine.

INDICE

Premessa			pag.
Capo I	Dell'Associazione e dei suoi fini statutari	art. 1-2	pag.
Capo II	Dei Soci	art. 3-8	pag.
Capo III	Dell'Ordinamento	art. 9-17	pag.
Capo IV	Delle Cariche Sociali e delle Assemblee dei Soci	art. 18-32	pag.
Capo V	Dell'Amministrazione	art. 33-35	pag.
Capo VI	Della Comunicazione	art. 36-37	pag.
Capo VII	Della Disciplina	art. 38-40	pag.
Capo VIII	Degli Emblemi e delle Insegne	art. 41-44	pag.
Capo IX	Dello scioglimento dell'Associazione	art. 45	pag.
Allegato 1	- La Bandiera Nazionale dell'A.N.Art.I.		pag.
Allegato 2	- Il Medagliere dell'Arma di Artiglieria		pag.
Allegato 3	- Il Labaro dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia		pag.
Allegato 4	- Le Insegne dell'Associazione		pag.
Allegato 5	- Scheda di Censimento		pag.
Allegato 6	- Verbale di Assemblea		pag.
Allegato 7	- Domanda d'Ammissione		pag.
Allegato 8	- Attestato di Benemerenza		pag.
Allegato 9	- Diploma di Merito		pag.
Allegato 10	- Diploma d'Onore		pag.
Allegato 11	- Diploma di Benemerenza		pag.
Appendice 1	1 - Preghiera dell'Artigliere		pag.
Appendice 2	2 - Inno dell'Artigliere		pag.

Capitolo I

DELL'ASSOCIAZIONE E DEI SUOI FINI STATUTARI

Art. 1

L'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia, il cui acronimo è **A.N.Art.**I., è costituita dai propri Soci raggruppati in Sezioni, a carattere locale-territoriale, aventi autonomia funzionale ed amministrativa nel quadro dello Statuto Organico e delle presenti Disposizioni per la sua applicazione. Essa persegue lo scopo primario di unire in un unico organismo gli artiglieri in congedo e quelli in servizio quali componenti una stessa famiglia: quella militare.

Art 2

L'A.N.Art.I. svolge le attività destinate a conseguire i fini stabiliti dallo Statuto Organico attraverso iniziative degli organi sociali a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Gli scopi elencati nello Statuto si possono esplicare essenzialmente con:

- effettuazione di raduni nazionali, interregionali, regionali e provinciali;
- partecipazione a cerimonie e manifestazioni locali in occasione di feste e ricorrenze nazionali indette da pubbliche Autorità o da riconosciute Associazioni Combattentistiche e d'Arma. La partecipazione o anche la sola adesione ad altre iniziative dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Presidenza Nazionale;
- partecipazione a gare nazionali ed internazionali di singoli soci o Squadre costituite nell'ambito delle Sezioni, autorizzate rispettivamente dalla Presidenza Nazionale per gare internazionali e dal Delegato Regionale per quelle nazionali. Partecipazioni a titolo personale sono possibili ma conseguono a decisioni autonome e non coinvolgono in alcun modo la responsabilità dell'Associazione nella sua interezza o dei suoi Organi periferici;
- intervento a cerimonie militari, specie dei reparti di artiglieria, su invito dei rispettivi Comandanti:
- visite a reparti di artiglieria e partecipazione ad esercitazioni militari, al fine di un costante aggiornamento sulle tecniche e sugli armamenti;
- contatti con reparti di artiglieria, vicini alle sedi delle Sezioni, ai fini dell'attuazione dell'art. 1 dello Statuto;
- divulgazione con riunioni varie dei fini patriottici e sociali delle FF.AA. e del servizio militare;
- assistenza, ove possibile, ai Soci e alle loro famiglie. Tale assistenza deve intendersi praticata nei campi: culturale, amministrativo (pratiche varie presso Ministeri, Distretti Militari, Centri Documentali ed Enti vari militari pubblici e privati), ricreativo (organizzazione di gite, gare sportive, spettacoli, concerti, riunioni conviviali, attrezzatura dei locali sociali con biblioteca, sala di lettura, sala da gioco, ecc...), economico (concessione di borse di studio, sussidi, ecc..., nei limiti delle possibilità economiche dell'Associazione).

Dall'attività dell'Associazione sono rigorosamente escluse le partecipazioni a manifestazioni politiche e/o propagandistiche organizzate o patrocinate da partiti politici, da sindacati e da privati.

Tutte le iniziative assunte in ambito locale, provinciale e regionale devono trovare copertura, per le relative spese, nei bilanci annuali delle singole Sezioni.

Iniziative che richiedono l'intervento finanziario della Presidenza Nazionale dovranno essere da questa preventivamente autorizzate.

Capitolo II

DEI SOCI

Art. 3

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Presidente della Sezione che rilascia la tessera sociale e compila la relativa scheda. (Allegato 7)

Il Socio potrà acquistare, direttamente o tramite le Sezioni, i contrassegni sociali che sono: basco, copri-bavero, cravatta sociale e distintivo da occhiello.

La descrizione dei suddetti contrassegni è contenuta più avanti nell'art. 41 e nell'Allegato 4.

Le tessere sociali sono di due tipi, conformi al modello riportato nel citato Allegato 4:

- normale, di colore bianco, per tutte le categorie di Soci;
- speciale, di colore arancione, per i militari di truppa in servizio temporaneo.

Sulla tessera dovrà essere riportata la qualifica del Socio e applicato l'apposito bollino per la convalida annuale. I bollini (di colore variabile di anno in anno) sono distribuiti dalla Presidenza Nazionale ai Delegati Regionali, ai Presidenti delle Federazioni Provinciali e/o Sezioni Provinciali o direttamente alle Sezioni. In quest'ultimo caso la Presidenza Nazionale metterà a conoscenza i rispettivi Delegati Regionali, le Federazioni Provinciali e/o le Sezioni Provinciali dell'invio del suddetto materiale.

I Delegati Regionali, a loro volta, dovranno comunicare alla Presidenza Nazionale, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, la ripartizione effettuata dei bollini ricevuti.

La qualifica di Socio è valida dal giorno dell'iscrizione o dal 1° gennaio, in caso di rinnovo, fino al 31 dicembre dell'anno di competenza.

I militari di truppa in servizio temporaneo, iscritti all'Associazione, all'atto del congedamento e per tutto l'anno in corso divengono, di diritto, Soci nella Sezione esistente nella località di loro residenza o di quella più vicina al loro domicilio, senza altra formalità se non quella di esibire la tessera di colore arancione in loro possesso.

Art. 4

Gli aspiranti all'iscrizione all'A.N.Art.I. debbono godere di buona reputazione, non aver riportato condanne per reati ledenti l'onore e dovranno dichiarare di ben conoscere le prescrizioni dello Statuto Organico e delle conseguenti Disposizioni per l'applicazione dello stesso.

Art. 5

Sono Soci "effettivi":

- tutti coloro che hanno prestato servizio militare, permanente o temporaneo (di leva, ferma annuale, biennale, triennale, ecc.), presso Comandi e reparti dell'Arma di Artiglieria comunque e per qualsiasi evenienza costituiti;
- ex dipendenti civili degli Stabilimenti o di altre strutture militari che abbiano attinenza con l'Artiglieria o l'abbiano avuta in passato.

Sono Soci "ordinari":

- i militari in servizio con qualsiasi grado presso Comandi e/o Reparti dell'Arma di Artiglieria;
- i dipendenti civili degli Stabilimenti militari della Difesa.

I Soci ordinari sono iscritti, qualora esista, alla Sezione più vicina al luogo di lavoro o di domicilio; altrimenti, per le loro esigenze associative, possono far capo direttamente alla Presidenza Nazionale.

Sono Soci "aggregati" gli orfani, le vedove o i vedovi, i familiari di Soci (effettivi o ordinari) vivi o defunti, nonché i cittadini che vogliono attestare la loro compartecipazione agli ideali e agli scopi dell'A.N.Art.I..

I Soci "aggregati", a loro volta, sono distinguibili in:

- familiari di Soci
- "simpatizzanti": cittadini che vogliono attestare la loro compartecipazione agli ideali ed agli scopi dell'A.N.Art.I..

Sono Soci "onorari" i cittadini, artiglieri o meno, che con scritti ed opere di notevole rilievo abbiano recato lustro all'Artiglieria italiana.

Sono "benemeriti" i Soci, di qualsiasi categoria, che abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo, in campo nazionale e locale, dell'A.N.Art.I. e delle sue iniziative.

Le qualifiche di "Socio onorario" e di "Socio benemerito" vengono conferite unicamente dalla Presidenza Nazionale, di iniziativa del Presidente Nazionale o su proposta di un Delegato Regionale o di un Consiglio di Sezione dell'A.N.Art.I. Le proposte del Consiglio di Sezione dovranno essere presentate al Delegato Regionale che le correderà di parere e le inoltrerà al Presidente Nazionale.

I decorati di Medaglia d'Oro al Valore Militare, appartenenti all'Arma di Artiglieria, sono, di diritto, Soci "onorari" dell'A.N.Art.I..

I Soci "onorari" ed i Soci "benemeriti" vengono normalmente iscritti alle Sezioni di cui chiedono di far parte e la loro iscrizione dovrà essere notificata al rispettivo Delegato Regionale. Le qualifiche di Socio "onorario" e Socio "benemerito" sono cumulabili.

Ai Soci "onorari" e "benemeriti" verrà consegnato un Attestato e, in casi eccezionali, potrà essere offerto un oggetto ricordo la cui spesa dovrà gravare sul bilancio della Sezione che lo propone o della Presidenza Nazionale se di iniziativa di quest'ultima.

Eventuali casi dubbi dovranno essere sottoposti alla Presidenza Nazionale.

Art. 6

La nomina dei Presidenti (che devono avere i requisiti di cui al 1° capoverso dell'art. 6 dello Statuto Organico) e dei Vice Presidenti di Sezione avviene attraverso le elezioni secondo le modalità di cui all'art. 27 delle presenti Disposizioni per l'applicazione dello Statuto Organico.

L'attribuzione delle qualifiche di Presidente Onorario e di Consigliere Onorario di Sezione può essere proposta rispettivamente - per gli ex Presidenti e per i Vice Presidenti ed i Consiglieri che siano rimasti in carica per almeno due mandati - dal Consiglio direttivo della Sezione di appartenenza ed inoltrata alla Presidenza Nazionale dal Delegato Regionale. Il conferimento dovrà avvenire, possibilmente, in occasione di una solennità dell'Arma o di una cerimonia di rilievo.

L'attribuzione delle qualifiche di Presidente Onorario e Consigliere Onorario di Sezione è conferita dal Presidente Nazionale con apposito verbale e, normalmente, con il rilascio di un "Attestato di Benemerenza".

La designazione dei Consiglieri Nazionali Onorari, come indicato nell'art. 24 dello Statuto organico, è prerogativa del Consiglio Nazionale.

Il Socio a cui è attribuita una delle qualifiche indicate in precedenza - in considerazione dell'elevato significato morale connesso a tali qualifiche, che lo pone al di fuori e al di sopra

delle normali attività associative - non potrà ricoprire cariche sociali dello stesso livello di quelle per le quali gli è stata concessa la qualifica onoraria.

I Soci che si siano particolarmente distinti per la loro attività in favore della Sezione o per contributi volontari possono ricevere un apposito "Diploma di Merito" (**eventualmente con medaglia**) rilasciato dal Delegato Regionale su motivata proposta del Consiglio direttivo della Sezione di appartenenza del socio.

La Presidenza Nazionale, su proposta (con relativa motivazione) del Delegato Regionale o d'iniziativa propria, può rilasciare "Diplomi d'Onore" con medaglia a quei Soci che si siano particolarmente impegnati in favore dell'Associazione.

Un riconoscimento (sotto forma di "Diploma di Benemerenza") può essere rilasciato altresì, a cura della Presidenza Nazionale - su proposta del Delegato Regionale - alle Sezioni che si siano particolarmente distinte, nell'arco di un anno, nell'organizzazione di attività associative, proselitismo, consistenza numerica, numero di abbonamenti ed impegno sociale.

Medaglie, diplomi e targhe con simboli artigliereschi potranno essere rilasciate, per iniziativa ed a spese della Sezione interessata, ai Soci distintisi per particolari benemerenze o altri motivi (attività sociale, anzianità di servizio e simili).

I modelli dei Diplomi e Attestati suddetti sono riportati negli Allegati 8, 9, 10 e 11 alle presenti Disposizioni.

Art. 7

I vantaggi di cui possono usufruire i Soci, a titolo indicativo, possono esser quelli derivanti da convenzioni stipulate, sia a livello centrale che locale, presso Istituti, Esercizi di commercio, Laboratori di analisi, Agenzie di viaggi, luoghi di cura o ritrovi, disposti a praticare degli sconti a favore degli iscritti all'Associazione. Tali rapporti vincolano, esclusivamente, le parti stipulanti.

Art. 8

La perdita della qualifica di Socio avviene per uno dei seguenti motivi:

- dimissioni, quando il Socio comunica, per iscritto (anche senza specificarne le motivazioni), tale sua determinazione al Presidente della Sezione di appartenenza. Tale comunicazione non esonera il Socio dal pagamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso e delle eventuali pendenze;
- per morosità, su deliberazione del Consiglio di Sezione, dopo il persistente mancato pagamento di due quote sociali annuali;
- per espulsione, qualora il Socio sia incorso, in sede definitiva, in grave infrazione alle norme statutarie. Le procedure per l'espulsione sono indicate agli art. 38 e 39 dello Statuto Organico e meglio specificate nei corrispondenti art. 38 e 39 delle presenti Disposizioni per la sua applicazione.

Del provvedimento adottato e relativa motivazione, il Presidente di Sezione dovrà dare, in ogni caso, tempestiva comunicazione scritta all'interessato.

Capitolo III

DELL'ORDINAMENTO

Art. 9

In base all'ordinamento dell'A.N.Art.I. previsto dallo Statuto Organico e dalle presenti Disposizioni per la sua applicazione, la successione gerarchica funzionale, ai fini di una indispensabile e proficua collaborazione nonché di indirizzo unitario dell'intera Associazione, è la seguente:

- Presidente Nazionale:
- Vice Presidenti Nazionali;
- Decorati di Medaglia d'Oro al Valor Militare;
- Delegati Regionali;
- Presidenti di Federazione Provinciale:
- Presidenti di Sezione Provinciale;
- Presidenti di Sezione;
- Consiglieri di Sezione.

Tale successione gerarchica stabilisce, altresì, l'ordine di precedenza in cerimonie, raduni, ecc. a cui partecipano due o più dirigenti dell'A.N.Art.I..

In tali circostanze i Soci, che ricoprono cariche sociali, evidenziano il loro rango con gli specifici contrassegni sociali, riportati in allegato alle presenti Disposizioni.

I Soci ai quali sono attribuite qualifiche onorarie, previste dallo Statuto e dalle presenti Disposizioni applicative, seguono nelle precedenze i Soci di pari qualifica che rivestono cariche effettive. In particolare i Consiglieri Nazionali Onorari seguono i Delegati Regionali.

La Commissione Nazionale dei Probiviri non entra nell'elenco di cui sopra in quanto, per le sue particolari caratteristiche di organo "super partes", destinato ad interventi di arbitraggio e decisioni in casi di particolare rilevanza e delicatezza, non può essere coinvolta in attività di ordinario funzionamento dell'Associazione. Essa è, pertanto, al di fuori della successione gerarchica funzionale, su di un piano di preminente importanza assicuratole dalla considerazione e dal rispetto verso di essa di tutti gli altri organi dell'Associazione.

Ai soli fini protocollari i componenti della Commissione Nazionale dei Probiviri prendono posto immediatamente dopo le Medaglie d'Oro al V. M.

Art. 10

La Presidenza Nazionale, per assolvere i propri compiti, è organizzata nei seguenti Uffici:

- Ufficio del Presidente Nazionale e dei Vice Presidenti Nazionali;
- Segreteria;
- Amministrazione;
- Redazione del Giornale;
- Materiali.

Il personale "Addetto alla Presidenza" è costituito da quei Soci ritenuti necessari per il buon funzionamento dei vari Uffici.

Art. 11

I Probiviri vengono eletti dal Consiglio Nazionale, con un mandato quinquennale.

Al crearsi di una vacanza per qualsiasi motivo, il Presidente Nazionale, se ne ravvisa l'urgenza, nomina un sostituto scelto tra i Consiglieri Nazionali onorari. Al primo Consiglio Nazionale utile il Proboviro in questione potrà essere confermato o sostituito con altro mediante votazione.

Art. 12

Il Consiglio Nazionale si riunisce annualmente in una sede appropriata, scelta dalla Presidenza Nazionale, idonea alle esigenze di soggiorno e di svolgimento della riunione e comoda ad essere raggiunta da parte di tutti i partecipanti.

Nei lavori del Consiglio Nazionale vengono esaminati, collegialmente, tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno proposti dalla Presidenza Nazionale o sollecitati dalla periferia.

Ai lavori del Consiglio Nazionale, per simboleggiare il legame che unisce l'Associazione alle Unità di Artiglieria in vita, possono essere presenti - oltre all'Ispettore dell'Arma di Artiglieria (o al titolare della carica che, nel tempo, è designata ad assolvere funzioni di Ispettore) - altre personalità militari in servizio, esperti militari o civili, che possono anche essere invitati a tenere brevi allocuzioni.

Le personalità invitate, comunque, non hanno diritto al voto su alcuna delle deliberazioni da approvare.

Art. 13

Il Delegato Regionale non è previsto per quelle Regioni ove non siano presenti almeno tre Sezioni valide, ove per valide si intendono le Sezioni con i requisiti indicati all'art. 15 dello Statuto Organico.

La Presidenza Nazionale per queste Regioni può nominare un Rappresentante Regionale A.N.Art.I.. La scelta potrà indirizzarsi, a discrezione del Presidente Nazionale, o sul Presidente della Sezione nella quale vi sia un maggior numero di iscritti o su quel Socio che possa garantire maggiormente la sua attività su tutta la Regione da rappresentare.

Il Rappresentante Regionale, di norma, viene invitato a partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale.

Art. 14

La "Federazione Provinciale" può essere costituita in qualsiasi Provincia; in tal caso la Sezione esistente nel capoluogo è considerata alla pari delle altre Sezioni comunali della Provincia stessa.

Non potrà costituirsi Federazione se le Sezioni della Provincia sono inferiori a 4.

Il Delegato Regionale, ove ne ravveda la necessità, può sollecitare la costituzione della "Federazione Provinciale" oppure può avallare la costituzione della stessa in seguito alla richiesta unanime scaturita da un'assemblea - svolta in sua presenza - ed all'assenso di tutte le Sezioni della Provincia.

Il Presidente della Federazione, che è un iscritto della Sezione del suo luogo di residenza, esplica la sua attività associativa usufruendo dei locali e mezzi della Sezione stessa e riceve da questa tutta la collaborazione possibile al fine dell'espletamento del suo mandato.

I reciproci rapporti sono, in questo caso, regolati da quello spirito di collaborazione che deve animare i Soci dell'A.N.Art.I. verso chi riveste una carica sociale.

Qualora non fosse possibile quanto sopraddetto, le Sezioni dovranno provvedere a reperire un locale idoneo per lo svolgimento dell'attività della Federazione, tenendo presente che - per evitare spostamenti di telefono, carteggi e quant'altro al termine del mandato (3 anni) - sarebbe auspicabile e opportuno scegliere la sede nel capoluogo di Provincia.

In ogni caso le Sezioni dovranno accollarsi le spese della Federazione (affitto locali, cancelleria, telefono, ecc.), versando una somma per ogni Socio iscritto, da stabilire nell'ambito della Federazione in occasione delle periodiche Assemblee.

I compiti della Federazione sono trattati nel successivo art. 26.

Art. 15

Le Sezioni costituiscono nel loro ambito il Consiglio di Sezione, con le procedure ed i compiti indicati nel successivo art. 27.

Le Sezioni corrispondono normalmente:

- con il Presidente di Federazione Provinciale, se costituita, altrimenti con il Presidente della Sezione provinciale e con il Delegato Regionale per tutto quanto riguarda la loro attività;
- con la Presidenza Nazionale solo per le questioni amministrative e per quanto prescritto al successivo art. 36 (comunicazione delle notizie da pubblicare su *L'Artigliere* o di eventi importanti ed urgenti).

La Presidenza Nazionale, quando la situazione lo richieda, può interpellare direttamente le Sezioni su qualsiasi argomento, dandone conoscenza ai rispettivi Delegati Regionali; in questo caso le risposte delle Sezioni debbono essere inviate, per conoscenza, anche al Delegato Regionale nonché al Presidente della Federazione Provinciale e/o della Sezione Provinciale.

Ciascun Presidente di Sezione o Commissario (previsto dall'art. 29 dello Statuto Organico) deve comunicare, entro il mese di gennaio di ogni anno, alla Presidenza Nazionale, al proprio Delegato Regionale, al Presidente della Federazione Provinciale (ove esista) o al Presidente della Sezione Provinciale, la situazione della propria Sezione - riferita all'anno appena trascorso - compilando l'apposita Scheda di Censimento, secondo il modello in Allegato 5.

Eventuali "Nuclei di Sezione" accorpati devono essere indicati nell'intestazione della Scheda della Sezione accorpante.

Importanti variazioni ai dati di cui sopra debbono essere notificate, al loro verificarsi, al Presidente della Federazione Provinciale (ove esista), al Presidente della Sezione Provinciale, al Delegato Regionale e alla Presidenza Nazionale, senza attendere la scadenza annuale.

Le Sezioni che non ottemperino alle prescrizioni suddette vengono considerate "silenti", poste sotto sorveglianza e, successivamente, proposte dalla Presidenza per lo scioglimento. Tali Sezioni non vengono considerate nel computo del numero di voti spettanti a ciascun Delegato Regionale nelle votazioni di cui al successivo art. 31 delle presenti Disposizioni e, inoltre, non sono interpellate per l'elezione del proprio Delegato Regionale.

Per la pubblicazione su "L'Artigliere", periodico dell'Associazione, le Sezioni inviano direttamente alla Direzione della rivista le notizie relative alle più significative attività svolte, nonché relazioni, articoli, fotografie, ecc.., che ritengono meritevoli di pubblicazione. La loro pubblicazione (integrale o con le modifiche ritenute necessarie), peraltro, è a discrezione della Redazione del periodico.

Art. 16

Le Sezioni dislocate nei capoluoghi di Provincia, qualora non siano state costituite le rispettive Federazioni, vengono chiamate Sezioni Provinciali e, nella gestione associativa, devono:

- indirizzare, sostenere e guidare le Sezioni della rispettiva Provincia;
- promuovere cerimonie e manifestazioni nell'ambito della Provincia stessa.

Oltre a questi compiti generali previsti per ciascuna Sezione, le Sezioni Provinciali devono anche provvedere a:

- verificare la regolarità della costituzione delle Sezioni, di cui informano gli Organi Superiori;
- vigilare sul funzionamento delle Sezioni della Provincia con facoltà di proporre al proprio Delegato Regionale i provvedimenti che si rendano necessari per lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sezioni ed, eccezionalmente, delle Sezioni stesse:
- richiedere al proprio Delegato Regionale la nomina dei "Fiduciari" delle Sezioni in via di costituzione e, per il tramite del Delegato stesso, alla Presidenza Nazionale, la nomina dei "Commissari" delle Sezioni in via di ricostituzione.

Alla Sezione Provinciale, in considerazione dei maggiori oneri conseguenti ai compiti organizzativi e di coordinamento che sono ad essa attribuiti, deve essere corrisposto da parte di ciascuna Sezione della Provincia un contributo finanziario proporzionato al numero di Soci di ciascuna di esse.

L'entità di tale contributo viene stabilito in sede di assemblea annuale provinciale.

Art. 17

Il Consigliere del Nucleo di Sezione, derivante da Sezione "anemizzata", che va ad aggiungersi ai Consiglieri della Sezione accorpante, è preferibilmente l'ultimo Presidente della Sezione all'atto dell'accorpamento, che conserverà la carica fino al termine del vecchio mandato, o il Socio del "Nucleo di Sezione" eletto con votazione a scheda segreta.

Le Sezioni in via di costituzione sono rette da un "Fiduciario" nominato dal Delegato Regionale. La scelta del Socio cui attribuire l'incarico di Fiduciario deve avvenire tra i Soci di specchiata probità, sperimentata capacità e provata dedizione all'Associazione e che diano affidamento per le attività iniziali della costituenda Sezione.

Il Fiduciario dovrà indire, al più presto e non oltre sei mesi dalla sua nomina, le elezioni per la formazione del Consiglio di Sezione - al quale rimetterà i suoi poteri appena sia insediato - e la nomina delle cariche della Sezione. Qualora entro il termine suddetto non si riuscisse a dare vita alla Sezione, il Fiduciario dovrà formulare le necessarie proposte e considerazioni all'Autorità che lo ha nominato. In ogni caso, allo scadere della sua nomina, il Fiduciario dovrà essere riconfermato o sostituito.

Le Sezioni in via di ricostituzione sono rette da un "Commissario" nominato dal Presidente Nazionale, su proposta del Delegato Regionale.

Dette Sezioni non possono costituire Nucleo; lo costituiranno, se del caso, allo scadere del dodicesimo mese qualora non abbiano raggiunto il numero minimo di Soci previsto per la Sezione (12). In questo caso, seguono l'iter procedurale previsto per i Nuclei.

La scelta del Socio cui attribuire l'incarico di Commissario deve avvenire, come per il Fiduciario, tra i Soci di specchiata probità, sperimentata capacità e provata dedizione all'Associazione.

Il Commissario dovrà indire, al più presto e non oltre sei mesi dalla sua nomina, le elezioni per la formazione di un nuovo Consiglio - al quale rimetterà i suoi poteri appena sia insediato - e la nomina delle cariche della Sezione. Qualora entro tale termine non si riuscisse a tornare alla normalità della Sezione, il Commissario dovrà formulare le necessarie proposte e considerazioni all'Autorità che lo ha nominato. In ogni caso, allo scadere della sua nomina, il Commissario dovrà essere riconfermato o sostituito.

Analogo procedimento di nomina di un Commissario verrà seguito allorquando, trascorsi i termini di permanenza in carica di un Consiglio di Sezione, non si sia provveduto al rinnovo delle cariche sociali mediante elezione.

Capitolo IV

DELLE CARICHE SOCIALI E DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 18

Il funzionamento della Presidenza Nazionale è posto sotto la direzione del Presidente Nazionale, che si attiene a quanto indicato nello Statuto Organico per il perseguimento dei fini associativi in esso indicati.

Art. 19

Il mandato del Presidente Nazionale viene computato dal giorno della sua elezione fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a partire da quello dell'elezione compreso.

Se le nuove elezioni non vengono effettuate prima della fine del mandato, nel periodo successivo alla data del 31 dicembre egli dovrà limitarsi a compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 20

Dei due Vice Presidenti Nazionali è Vicario quello che da più tempo ricopre la carica o, in caso di parità di anzianità, il più anziano di età o, se di pari età, quello che nelle votazioni ha riportato il maggior numero di voti.

In casi particolari, quando se ne ravvisi l'opportunità e su decisione del Consiglio Nazionale, può essere designato un solo Vice Presidente.

Qualora le esigenze lo consiglino, si può procedere all'elezione anche successiva del secondo Vice Presidente. In questo caso, se sussistono ragioni di urgenza, l'elezione può avvenire anche per corrispondenza, senza attendere la convocazione del Consiglio Nazionale.

Il Presidente Nazionale o uno dei Vice Presidenti deve essere residente nell'area della Capitale per ragioni di funzionalità connesse con la necessità di:

- mantenere contatti con le Autorità Militari centrali;
- essere presenti con una rappresentanza adeguata dell'A.N.Art.I. nelle molteplici cerimonie svolte nella Capitale;
- partecipare alle periodiche riunioni del Consiglio Permanente delle Associazioni d'Arma (ASSOARMA);
- mantenere i contatti con gli Organi Direttivi delle altre Associazioni Combattentistiche e d'Arma.

Art. 21

Il Segretario Generale - scelto dal Presidente Nazionale come indicato dall'art. 21 dello Statuto Organico - organizza e dirige il lavoro della Segreteria della Presidenza Nazionale coordinando gli altri Uffici della Presidenza; redige e conserva in apposita raccolta i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale; mantiene tutti i contatti tra la Presidenza Nazionale e la periferia; regola e controlla se tutte le scadenze di cariche vengono rispettate. In definitiva vigila sul corretto funzionamento della vita associativa.

Il suo mandato non è soggetto a scadenza.

Art. 22

Il Segretario Amministrativo - scelto dal Presidente Nazionale come indicato dall'art. 22 dello Statuto Organico - provvede alla ordinaria amministrazione, alla compilazione, per ogni esercizio finanziario, dei bilanci preventivo e consuntivo ed alla loro presentazione al Consiglio Nazionale per l'esame e l'approvazione.

Ha, inoltre, il compito di conservare tutti gli atti e i documenti giuridico-amministrativi dell'Associazione. In caso di impedimento o di vacanza del Segretario Amministrativo i relativi compiti saranno svolti da personale dell'Ufficio sotto il controllo del Segretario Generale.

Il suo mandato non è soggetto a scadenza.

Art. 23

La Commissione Nazionale dei Probiviri si riunisce normalmente nella sede della Presidenza Nazionale. Può riunirsi anche in altra sede e località se ritenuto opportuno per motivi di riservatezza o di migliore funzionamento. Le eventuali spese di viaggio e soggiorno della Commissione sono a carico della Presidenza Nazionale.

Nelle sue riunioni, a scelta, uno dei tre componenti viene nominato Presidente della Commissione.

Le decisioni adottate nelle riunioni saranno rese note al Presidente Nazionale con apposito verbale da conservare agli atti della Presidenza Nazionale.

Art. 24

La convocazione del Consiglio Nazionale deve essere fatta a mezzo di avvisi personali, almeno 30 giorni prima della data prevista e dovrà contenere la data, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti che saranno all'Ordine del Giorno.

I Delegati Regionali (o anche qualsiasi altro Socio), che intendano presentare propri argomenti di discussione, devono farli pervenire alla Presidenza Nazionale con un anticipo di almeno 30 giorni sulla data della riunione. Gli argomenti richiesti dal singolo Socio dovranno essere notificati preventivamente al proprio Presidente di Sezione ed al Delegato Regionale. Detti argomenti saranno trattati nella voce "Varie" e costituiranno oggetto di separata discussione da quelli all'Ordine del Giorno.

Alla sessione annuale del Consiglio Nazionale possono partecipare i Rappresentanti Regionali, come previsti dal precedente art. 13 e, su autorizzazione della Presidenza Nazionale e senza diritto di voto, i Presidenti di Sezione ed anche singoli Soci, compresi quelli che non ricoprono cariche sociali, per essere ascoltati su argomenti specifici d'interesse dell'Associazione o perché riportino in periferia specifici argomenti trattati. A detto personale saranno rimborsate le spese di viaggio e soggiorno solo nel caso in cui la loro partecipazione sia stata richiesta dalla Presidenza Nazionale; negli altri casi, dette spese saranno a carico delle Sezioni di appartenenza.

La richiesta personale di partecipazione, se accolta, grava economicamente sul richiedente.

La riunione del Consiglio Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale.

Essa è valida se sono presenti i 2/3 (arrotondati all'unità) dei Consiglieri Nazionali (Presidente Nazionale, Vice Presidenti Nazionali e Delegati Regionali in carica).

I Delegati Regionali, in caso d'impedimento, possono farsi sostituire da altra persona munita di apposita delega riferita alla specifica riunione, scegliendola preferibilmente tra i Presidenti di Federazione Provinciale (ove esista) ed i Presidenti di Sezione Provinciale.

Il Socio designato dal Delegato Regionale a rappresentarlo nella riunione del Consiglio nazionale, assume le decisioni ed esprime le opinioni che sono vincolanti per il Delegato che lo ha designato.

Qualora il Consiglio Nazionale debba provvedere alla elezione di una o più cariche sociali (Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale o Proboviro) le relative candidature, accompagnate da nota biografica, dovranno essere rese note a tutti i Delegati Regionali, a cura della Presidenza Nazionale, almeno 30 giorni prima della seduta. Tutti i Soci possono avanzare la loro candidatura, secondo quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto Organico. Nelle elezioni, da effettuarsi in ogni caso a scheda segreta, i votanti dispongono dei voti indicati al successivo art. 31 delle presenti Disposizioni.

Per le operazioni di voto viene costituito un seggio elettorale composto da tre Consiglieri; uno di loro, per comune accordo, funge da Presidente del seggio.

A cura del Presidente suddetto sono distribuite ai votanti le schede spettanti ad ognuno, come stabilito dal successivo art. 31, preventivamente predisposte e timbrate dalla Presidenza Nazionale e siglate dallo stesso Presidente. Le schede devono contenere i nominativi dei candidati ed essere prive all'esterno di qualsiasi contrassegno. Il voto verrà espresso contrassegnando sulle schede il nominativo del candidato prescelto. Esse, chiuse, saranno inserite nell'urna da ciascun elettore e conteggiate, a voce alta, dal Presidente del seggio. Questi procede,

una volta terminate le votazioni, allo scrutinio delle schede, proclama eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti validi e compila un apposito verbale controfirmato da tutti i componenti del seggio elettorale.

Per l'elezione del Presidente Nazionale è richiesta la maggioranza assoluta. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nella prima votazione, si procederà, dopo un intervallo di almeno un'ora, al ballottaggio fra i due candidati che nella precedente votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Sarà dichiarato eletto, in questo secondo caso, colui che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti raccolti, si procederà con successive votazioni finché uno dei candidati abbia riportato un numero di voti superiore all'altro candidato.

Art. 25

Il Delegato Regionale (che deve avere i requisiti previsti al 1° capoverso dell'art. 6 dello Statuto Organico per i Presidenti) viene eletto nell'ambito della Regione. L'elezione del Delegato Regionale viene effettuata esclusivamente per corrispondenza a cura della Presidenza Nazionale. Sono elettori tutti i Presidenti di Federazione e di Sezione ed eventuali Commissari della Regione interessata, che hanno diritto ad un solo voto, a prescindere dal numero dei Soci della Sezione.

Le operazioni di voto sono precedute da una circolare di preavviso, da parte della Presidenza Nazionale, a tutti i Presidenti delle Sezioni interessate, con la quale si richiedono le candidature.

I nominativi dei candidati, compresi quelli dei Presidenti di Federazione Provinciale e dei Presidenti di Sezione Provinciale (candidati di diritto, sempre che intendano assumere la carica), sono segnati su apposita scheda a cura della Presidenza Nazionale ed inviati ai singoli elettori. Questi dovranno contrassegnare il nominativo prescelto (uno solo) restituendo, a stretto giro di posta, la scheda votata in busta chiusa alla Presidenza Nazionale.

La Presidenza Nazionale nominerà una Commissione che procederà allo spoglio e che proclamerà eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti raccolti, si procederà a successive votazioni con le stesse modalità indicate in precedenza, finché uno dei candidati abbia un numero di voti superiore agli altri candidati.

Tutto il carteggio riguardante le votazioni rimarrà presso la Presidenza Nazionale che lo conserverà nell'archivio con il relativo verbale per 5 anni.

Il Delegato Regionale, che di massima è anche Presidente della Sezione dislocata nel suo luogo di residenza, esplica le sue attività associative usufruendo dei mezzi della Sezione stessa.

Qualora non sia Presidente di Sezione esercita le sue funzioni presso la Sezione di residenza o altra Sezione da lui prescelta e riceve da questa tutta la collaborazione possibile ai fini dell'espletamento del suo mandato. I reciproci rapporti sono, in quest'ultimo caso, regolati da quello spirito di collaborazione che deve sempre animare i Soci dell'A.N.Art.I. verso chi riveste una carica sociale. Le Sezioni possono contribuire, con una quota proporzionata al numero dei Soci, alle spese affrontate dal Delegato Regionale per l'espletamento delle sue funzioni. Detta quota è stabilita nel corso delle periodiche Assemblee regionali.

Egli può avvalersi di uno o più Assistenti, da lui nominati, che lo coadiuvano, ne demoltiplicano l'azione di coordinamento, controllo ed indirizzo e possono rappresentarlo ufficialmente nelle cerimonie alle quali il Delegato è invitato. Ai fini organizzativi, il nominativo dell'"Assistente", deve essere comunicato per tempo al responsabile della manifestazione o cerimonia nella quale il Delegato deve essere rappresentato.

Il Delegato Regionale può sollecitare la costituzione delle Federazioni solo nelle Province in cui siano presenti almeno quattro Sezioni attive.

Qualora la carica di Delegato Regionale fosse vacante per indisponibilità del titolare, dovuta a decesso o temporaneamente non ricoperta per qualsiasi motivo, in attesa della elezione di un nuovo Delegato o del termine della indisponibilità, il Presidente Nazionale può nominare un "Commissario di Delegazione" di sua fiducia, il quale esercita, a tutti gli effetti, le funzioni della carica. Egli presenzia ai lavori del Consiglio Nazionale ma, qualora si dovesse procedere a elezioni di cariche di vertice, non potrà esercitare il diritto di voto per non inficiare la democraticità del sistema elettivo; in questo caso, se possibile, si sposterà la data del Consiglio oppure si farà partecipare un Rappresentante scelto, di comune accordo, tra tutti i Presidenti delle Sezioni esistenti nella Regione.

Art. 26

La Federazione Provinciale, di cui agli art. 14 e 26 dello Statuto Organico, opera avvalendosi dei suoi organi interni costituiti dal "Congresso Provinciale", dal "Consiglio Direttivo Provinciale" e dalla "Giunta Esecutiva".

Il Congresso Provinciale è formato dai Presidenti delle Sezioni della Provincia e da 2 Rappresentanti (R) per ogni Sezione, eletti nelle Assemblee sezionali, che hanno diritto a partecipare alle assemblee provinciali.

Il Congresso Provinciale si riunisce in una prima seduta, su invito del Delegato Regionale, per procedere alle nomine necessarie per la creazione del Consiglio Direttivo Provinciale.

La seduta è valida se - in prima convocazione - sono presenti i due terzi degli aventi diritto e, in seconda convocazione, se è presente la maggioranza assoluta degli stessi. Per determinare la validità dell'assemblea devono essere considerate anche le deleghe, che possono essere al massimo due per ogni Sezione.

Per lo svolgimento della prima seduta il Delegato Regionale nomina il Presidente dell'assemblea che a sua volta nomina il Comitato elettorale composto da:

- un Socio come Segretario del Congresso;
- due Soci come Scrutatori.

Il Comitato elettorale, dopo essersi insediato, procederà allo svolgimento delle elezioni, a scheda segreta, per l'elezione dei Membri del Consiglio Direttivo. Sono eleggibili, oltre ai Presidenti, i Soci comunicati dalle Sezioni nel numero di un candidato per ogni 25 Soci, due candidati da 26 a 50 Soci, tre candidati da 51 a 75 Soci, e così via, in regola con l'iscrizione.

La votazione è valida:

- in prima convocazione se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto;
- in seconda convocazione se è presente la maggioranza assoluta.

Il numero dei Membri (M) componenti il Consiglio Direttivo deve essere quantificato in base al numero delle Sezioni attive della Provincia e saranno:

- n. 7 M per le Province nel cui ambito si trovano da 4 a 9 Sezioni;
- n. 9 M per le Province nel cui ambito si trovano da 10 a 19 Sezioni;
- n. 11 M per le Province nel cui ambito si trovano da 20 Sezioni ed oltre.

(Esempio esplicativo in Nota)

Detti Membri sono i Consiglieri della Federazione e ne costituiscono il Consiglio Direttivo. I Consiglieri eleggono, con votazione a scrutinio segreto. il Presidente della Federazione, un Vice Presidente (**o due** nelle Federazione con un congruo numero di Sezioni), che sono normalmente incaricati di coordinare l'attività di un gruppo di Sezioni della Provincia,.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale:

_

Nota - Esempio esplicativo: considerando una Provincia nel cui ambito ci sono 9 Sezioni, si avranno: 9 Presidenti + 18 R (2x9) = 27 Soci che partecipano ai lavori del Congresso Provinciale e, tra questi 27 Soci, vengono scelti, per votazione, i 7 M (membri) che svolgeranno le funzioni di Consiglieri di Federazione.

- è Presidente della Federazione a tutti gli effetti, ne ha la rappresentanza e firma gli atti ufficiali;
- cura il regolare funzionamento della Federazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- sceglie, all'interno del Consiglio Direttivo tra i Soci che, a suo giudizio, diano garanzia di ben riuscire il Segretario ed il Tesoriere della Federazione.

I Vice Presidenti rispondono dell'applicazione delle decisioni prese dal Congresso secondo le direttive impartite dal Presidente della Federazione e attuano ogni possibile ed adeguato intervento in favore delle Sezioni comprese nella parte di Provincia posta sotto il loro coordinamento.

Il Presidente, il Vice Presidente (o i due Vice Presidenti), il Segretario ed il Cassiere costituiscono insieme la "Giunta Esecutiva" della Federazione.

Il Segretario, oltre alle normali attività di Segreteria, ha il compito di compilare i verbali delle riunioni del Congresso Provinciale e del Consiglio Direttivo su apposito registro, inviandone sempre copia al Delegato Regionale.

Il Tesoriere impianta e mantiene aggiornato il Registro di Cassa della Federazione e compila il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale in sede di assemblea.

In sede di Assemblea ordinaria, se del caso, il Congresso può eleggere un Collegio di tre Probiviri, mentre per la revisione dei bilanci si avvale del Collegio Sindacale della Sezione cui appartiene il Presidente della Federazione.

La prima riunione ordinaria annuale del Congresso Provinciale è indetta entro il mese di marzo per definire il programma di tutta l'attività da svolgere nell'anno in corso e la seconda entro la fine dell'anno per fare il punto sull'attività svolta, deliberare sulla relazione del Consiglio Direttivo, impartire disposizioni alle Sezioni dipendenti e prendere atto di quanto da esse rappresentato.

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie il Congresso Provinciale delibera sugli argomenti presentati all'Ordine del Giorno.

Il Congresso Provinciale delibera anche sulle proposte da inviare alla Presidenza Nazionale, per il tramite del Delegato Regionale, per la nomina a Presidente Onorario degli ex Presidenti di Federazione Provinciale ed ex Presidenti Provinciali che abbiano operato, per almeno due mandati, con fattivo impegno ed alto senso di responsabilità.

I Presidenti Onorari possono partecipare ai lavori del Congresso Provinciale senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi componenti o il Collegio Sindacale lo richiedano.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale:

- l'approvazione, entro il mese di marzo di ogni anno, del bilancio consuntivo dell'anno precedente e, entro il mese di ottobre, del bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
- la verifica della regolarità della costituzione delle Sezioni, di cui informa gli Organi Superiori;
- la vigilanza sul funzionamento delle Sezioni della Provincia con facoltà di proporre ai Delegati i provvedimenti che si rendono necessari per lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sezioni ed, eccezionalmente, delle Sezioni stesse;
- la verifica della regolarità e completezza di compilazione delle Schede di censimento delle Sezioni;

- la richiesta al Delegato Regionale per la nomina dei Fiduciari delle Sezioni in via di costituzione e, per il tramite del Delegato Regionale, alla Presidenza Nazionale, per la nomina dei Commissari delle Sezioni in via di ricostituzione;
- l'organizzazione, l'indirizzo ed il sostegno delle Sezioni;
- la promozione, il controllo ed il coordinamento delle cerimonie nell'ambito della Provincia.

Le delibere del Consiglio Direttivo Provinciale sono prese a maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti, prevale quella in cui si è espresso il Presidente.

Le spese per il funzionamento della Federazione Provinciale (affitto, telefono, cancelleria, rappresentanza, ecc.), come indicato nel precedente art. 14, dovranno essere ripartite tra tutte le Sezioni della Provincia, in parte proporzionale al numero dei Soci.

Le Sezioni che non hanno un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo, saranno informate delle attività svolte e della situazione economica in sede di Assemblea provinciale.

Per la durata delle cariche vale quanto riportato all'art. 32 dello Statuto.

Art. 27

I Consigli delle Sezioni Provinciale e Comunale sono formati, rispettivamente, quando il numero dei Soci è pari a dodici (numero minimo per costituire la Sezione), da cinque Consiglieri eletti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Superato tale numero, i Consiglieri aumentano di una unità per ogni 10 Soci in più rispetto ai dodici, fino ad un massimo di dieci Consiglieri.

Sono inoltre Consiglieri di diritto, conteggiati in più rispetto ai Consiglieri previsti per la Sezione stessa, i rappresentanti dei "Gruppi Reggimentali" (costituiti secondo quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto Organico) e dei "Nuclei" delle Sezioni accorpate. Nelle Sezioni in cui siano stati costituiti "Nuclei di Protezione Civile", il Capo Nucleo - se già non ricopre altra carica sociale - può fare parte del Consiglio di Sezione.

L'elezione del Consiglio di Sezione è effettuata con votazione a scheda segreta, su cui devono essere riportati i nominativi dei candidati, in numero possibilmente superiore a quello previsto, al fine di supplire ad eventuali vacanze che si dovessero verificare durante il mandato, con il conferimento della carica ai candidati che, nell'ordine, hanno riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; ha collegialmente la responsabilità direttiva, amministrativa ed organizzativa della Sezione di cui promuove lo sviluppo e l'assistenza morale, culturale, ricreativa, sportiva ed economica.

In particolare:

- determina l'ammontare delle quote annuali a carico dei Soci;
- compila il bilancio consuntivo e preventivo annuale;
- accerta i requisiti per l'ammissione di aspiranti Soci;
- esamina e presenta all'Assemblea dei Soci le proposte da inoltrare al Delegato Regionale per il conferimento della qualifica di Presidente Onorario e di Consigliere Onorario, rispettivamente al Presidente e al Vice Presidente della Sezione che siano rimasti in carica per almeno due mandati operando con fattivo impegno e senso di responsabilità;
- delibera, in relazione alle motivazioni e alla disponibilità finanziaria della Sezione, la concessione di "Diplomi di merito", di targhe, medaglie ed altri oggetti simbolici, a Soci che si siano particolarmente distinti per attività o sostegno economico in favore della Sezione o dell'Associazione in genere;
- esamina i casi in cui si siano verificate, da parte di Soci, violazioni ai doveri sociali, morali e statutari e delibera se procedere o meno a loro carico per l'eventuale erogazione (o proposta di erogazione) di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 38 dello Statuto Organico;

- prepara con il necessario anticipo il programma della eventuale partecipazione di delegazioni della Sezione a cerimonie e manifestazioni celebrative e/o sportive in Italia o all'estero, in modo da richiedere per tempo l'autorizzazione, rispettivamente, del Delegato Regionale o della Presidenza Nazionale;
- vigila sulla partecipazione di singoli Soci (che si qualificano come appartenenti all'A.N.Art.I.) a manifestazioni celebrative o sportive, accertandosi che tale partecipazione non sia in contrasto con le norme ed i requisiti che caratterizzano l'Associazione, indicati nello Statuto Organico.

Il Consiglio di Sezione è convocato dal Presidente prima di ogni Assemblea dei Soci ed ogni volta egli lo ritenga necessario. Può anche essere convocato dietro richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti e, in caso di parità, prevale la decisione nella quale si è espresso anche il Presidente. Possono prendere parte al Consiglio, senza diritto al voto, i Presidenti Onorari e i Consiglieri Onorari di Sezione.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l'anno per:

- discutere ed approvare il bilancio consuntivo, sentito il Rapporto dei Sindaci;
- approvare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- approvare la relazione del Consiglio di Sezione sull'attività svolta;
- formulare proposte circa l'attività futura;
- rinnovare le cariche sociali a fine triennio.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata per iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri in carica o del Collegio sindacale o di almeno 1/3 dei Soci, per trattare questioni di particolare importanza da indicare nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, deve essere sempre convocata con avviso scritto e con un anticipo, sulla data della riunione, concordato in sede locale e comunque, come per le altre cariche, di almeno 30 giorni rispetto alla data della riunione stessa.

Alle Assemblee possono partecipare, di persona o per delega affidata nominativamente ad un altro Socio, tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Un Socio non può avere più di due deleghe.

Le Assemblee di Sezione sono presiedute dal Presidente della Sezione in carica e sono valide:

- in prima convocazione, con almeno 2/3 dei Soci, presenti o rappresentati con delega e in regola con il pagamento delle quote sociali;
- in seconda convocazione, quando intervengono almeno 1/3 dei Soci, presenti o rappresentati con delega e in regola con il pagamento delle quote sociali.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con la maggioranza semplice dei Soci, presenti o rappresentati con delega da altro Socio.

Per le deliberazioni a carattere amministrativo-finanziario, pena la loro nullità, occorre la maggioranza qualificata pari alla metà più uno degli iscritti alla Sezione.

Tutte le deliberazioni prese dovranno essere verbalizzate ed i relativi verbali conservati agli atti nella sede della Sezione.

Nella eventualità che non si raggiungesse la quota di 1/3, come detto in precedenza, si comunicherà, con lettera a tutti i Soci, che l'Assemblea sarà valida in terza convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rispettive deleghe ed in essa saranno valide anche le deliberazioni a carattere amministrativo-finanziario.

La terza convocazione è resa necessaria per non bloccare i lavori a causa del possibile disinteresse di alcuni Soci.

Qualora si debba procedere alla elezione di cariche sociali, l'Assemblea nominerà a maggioranza un Presidente di seggio e due scrutatori che costituiscono il seggio elettorale.

Le operazioni di voto sono effettuate dai Soci presenti o rappresentati, con le modalità precedentemente indicate e risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

Delle operazioni di voto viene redatto apposito verbale, firmato da tutti i componenti il seggio elettorale, in triplice copia, per la conservazione nel registro dei verbali della Sezione e per l'invio al Delegato Regionale e alla Presidenza Nazionale.

Per lo scioglimento della Sezione si applicano le procedure riportate al successivo art. 45.

Art. 28

I "Gruppi Reggimentali" (con almeno 5 Soci) ai fini della Sezione, sono considerati come corpo unico ma, singolarmente, sono tenuti a versare le quote stabilite per gli altri Soci.

Il Capo Gruppo Reggimentale è, di diritto, Consigliere della Sezione nella quale è inserito e partecipa, in tale veste, alle attività del Consiglio Direttivo.

Art. 29

Le Sezioni "in via di costituzione" o "ricostituzione" una volta raggiunto il numero di Soci sufficiente per formare la Sezione (12), effettueranno le operazioni previste per l'elezione delle cariche sociali.

Quelle che, invece, non riescono a formarsi, come indicato nell'art. 17 dello Statuto Organico, in particolari situazioni da sottoporre al vaglio della Presidenza Nazionale, su concorde parere del Delegato Regionale, possono costituire dei "Nuclei di Sezione" che si collegano ad una Sezione in vita, alla stregua delle Sezioni anemizzate e, come queste, nominano un Socio di loro fiducia che andrà a far parte, in più rispetto al numero previsto, dei Consiglieri della Sezione accorpante.

Di norma, tale Consigliere è, all'atto dell'accorpamento, l'ex Fiduciario o l'ex Commissario decaduto dalla carica perché trascorso il dodicesimo mese senza avere formato la Sezione.

Art. 30

Il Segretario Generale e il Segretario Amministrativo della Presidenza Nazionale e i Segretari di Sezione coadiuvano i rispettivi Presidenti, seguendo le loro direttive e, quando delegati, firmano d'ordine la corrispondenza ordinaria.

Art. 31

Nelle votazioni del Consiglio Nazionale hanno diritto di voto il Presidente Nazionale, i Vice Presidenti Nazionali ed i Delegati Regionali o loro rappresentanti, che hanno a disposizione un differente numero di voti a seconda della carica da eleggere, con le modalità indicate rispettivamente ai seguenti numeri 1 e 2:

- 1. votazione per l'elezione del Presidente e Vice Presidenti Nazionali:
 - Presidente Nazionale: 2 voti;
 - Vice Presidente Nazionale vicario: 2 voti;
 - Vice Presidente Nazionale: 1 voto;
 - Delegati Regionali: 1 voto fino a 10 Sezioni più 1 voto per ogni ulteriori 10 Sezioni (o frazioni di 10) attive, con approssimazione di voti in difetto o eccesso al raggiungimento di un numero di Sezioni totale inferiore/uguale o superiore a 5.
- 2. votazione per l'elezione dei Consiglieri Onorari, dei Probiviri e in tutti gli altri casi: 1 voto per Presidente Nazionale, Vice Presidenti Nazionali e Delegati Regionali.

Il numero delle Sezioni attive è determinato dalla Presidenza Nazionale alla data del 31 dicembre precedente la riunione del Consiglio Nazionale e comunicato ai Consiglieri prima delle operazioni di voto. Eventuali contestazioni devono essere riportate a verbale.

Art. 32

La durata delle cariche sociali, a tutti i livelli, è computata dal giorno in cui ha avuto luogo l'elezione, fino al 31 dicembre del terzo anno a partire da quello dell'elezione compreso.

Nel caso se ne ravveda la necessità, è consentito di effettuare le elezioni per la nomina delle cariche sociali per corrispondenza come previsto per i Delegati Regionali.

Capitolo V

DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 33

Sono ammessi versamenti volontari da parte dei Soci, oltre la quota sociale, a titolo di oblazione. Tali versamenti sono effettuati normalmente alle Sezioni; in casi particolari possono essere effettuati direttamente alla Presidenza Nazionale.

Dei versamenti, a qualunque titolo effettuati, dovrà essere rilasciata apposita ricevuta da parte del Segretario di Sezione o del Segretario Amministrativo Nazionale.

Tutti i versamenti dovranno essere riportati, in entrata, nel bilancio annuale della Sezione o della Presidenza Nazionale.

Nel bilancio della Presidenza Nazionale è anche riportato in entrata il contributo concesso annualmente dal Ministero della Difesa.

Dalle quote sociali stabilite dal Consiglio di Sezione dovrà essere detratto e versato alla Presidenza Nazionale, l'importo annuo del "bollino" di convalida che viene definito, annualmente, dal Consiglio Nazionale.

Sulla base di quanto indicato all'art. 32 dello Statuto Organico, le cariche sociali elettive non sono retribuite.

Il Presidente Nazionale, i Delegati Regionali ed i Presidenti di Sezione possono incaricare i Soci di effettuare speciali servizi fuori dalla sede di residenza; in tale caso potrà essere concessa, a carico del bilancio dell'organo che ordina il servizio fuori sede, una indennità giornaliera e il rimborso spese di viaggio, vitto ed alloggio.

Analogamente, per gli spostamenti del personale della Presidenza Nazionale, dei Delegati Regionali e dei Presidenti o personale delle Sezioni per assolvere le rispettive funzioni indicate nello Statuto Organico e nelle presenti Disposizioni Applicative, è previsto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio.

Art. 34

L'anno finanziario dell'A.N.Art.I. - a cui devono attenersi la Presidenza Nazionale, le Federazioni e le Sezioni nella propria gestione amministrativa - coincide con l'anno solare. La formazione dei bilanci e la conseguente presentazione rispettivamente al Consiglio Nazionale, al Congresso di Federazione e alle Assemblee di Sezione deve essere fatta, di massima, entro il primo semestre dell'anno successivo alla chiusura del bilancio consuntivo.

Il Segretario Amministrativo della Presidenza Nazionale, in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio Nazionale, compila un atto amministrativo fondamentale che, dopo l'approvazione del Presidente Nazionale, resta di base per le spese di ordinaria amministrazione e per le eventuali varianti all'atto amministrativo stesso.

Tutti i materiali necessari per le attività sociali a carattere nazionale (bollini, tessere, distintivi, statuine, ecc...) - illustrati nel successivo art. 42 e negli allegati alle presenti Disposizioni - sono approvvigionati a cura della Presidenza Nazionale e possono essere ceduti a pagamento ai Soci che ne facciano richiesta, tramite la Sezione di appartenenza [o eccezionalmente anche singolarmente] al prezzo fissato dalla Presidenza Nazionale, comprensivo delle spese di spedizione.

In via eccezionale e per ragioni di praticità i suddetti oggetti possono essere inviati ad alcune Sezioni in consegna fiduciaria nei quantitativi necessari. In tale caso il versamento degli importi avverrà trimestralmente.

Gli Attestati di Benemerenza per i Soci "Onorari" e "Benemeriti", i Diplomi d'Onore ed i Diplomi di Benemerenza, indicati nell'art. 6 delle presenti Disposizioni, sono rilasciati gratuitamente dalla Presidenza Nazionale.

Gli stampati per i "Diplomi di Merito" e le medaglie, di cui all'art. 6 delle presenti Disposizioni, fanno parte del materiale associativo che viene ceduto a pagamento.

Il periodico "*L'Artigliere* " ha bilancio separato da quello della Presidenza Nazionale. Anche la gestione è autonoma ed è affidata al Direttore responsabile coadiuvato dal Segretario Amministrativo della Presidenza Nazionale e dal Direttore del periodico (se nominato). Gli atti amministrativi del periodico sono controllati dal Collegio dei Sindaci della Sezione di Roma.

La Presidenza Nazionale anticipa le spese del periodico e ne colma eventuali deficit. Gli utili sono posti, in attivo, sul bilancio della Presidenza Nazionale e potranno essere impiegati a scopi istituzionali.

Il Segretario Amministrativo della Presidenza Nazionale ed i Segretari di Sezione debbono tenere apposito registro di cassa, a giustificazione delle entrate e delle uscite. Tale registro e la relativa documentazione contabile deve essere sempre a disposizione dei Sindaci e conservata per 5 anni.

Il Presidente Nazionale ed i Delegati Regionali possono effettuare, o far effettuare da persona di fiducia, ispezioni sulla gestione amministrativa delle singole Sezioni. Tali ispezioni saranno: "ordinarie", se intese ad accertare il normale buon andamento della gestione; "straordinarie", allo scopo di verificare fatti specifici.

Dei risultati delle ispezioni dovrà essere redatto un verbale firmato da chi ha compiuto l'ispezione e controfirmato, per presa visione, dal Presidente e dal Segretario della Sezione ispezionata. Tali verbali saranno rimessi a chi ha ordinato l'ispezione e, in ogni caso, alla Presidenza Nazionale. Il Presidente Nazionale e i Delegati Regionali interessati adotteranno, in conseguenza, i provvedimenti amministrativi e/o disciplinari eventualmente necessari.

Per quanto attiene a lasciti, donazioni, rendite dei capitali sociali e quant'altro, questi rientrano esclusivamente nella gestione patrimoniale delle Sezioni cui si riferiscono e della Presidenza Nazionale.

Art. 35

Per un corretto svolgimento della gestione amministrativa, ciascuna Sezione ha un proprio "Collegio Sindacale" composto - come indicato nel corrispondente art. 35 dello Statuto Organico - da un Presidente, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, che revisionano i bilanci e compilano ed illustrano, in sede di discussione dei bilanci stessi, una relazione amministrativa.

La scelta dei componenti del Collegio Sindacale è fatta in sede di Assemblea della Sezione, su base volontaria, mediante richiesta del Presidente ai Soci e con la successiva approvazione della maggioranza dei presenti.

Il Collegio Sindacale della Sezione di Roma provvede anche per i bilanci della Presidenza Nazionale.

I bilanci delle Federazioni Provinciali sono revisionati dal Collegio Sindacale della Sezione di appartenenza del Presidente della Federazione o dal Collegio della Sezione nella cui sede egli si è stabilito.

Capitolo VI

DELLA COMUNICAZIONE

Art. 36

Le comunicazioni tra la Presidenza Nazionale, i Delegati e le Sezioni hanno luogo con i criteri indicati nel corrispondente art. 36 dello Statuto Organico.

Le ragioni di opportunità e di urgenza indicate nel citato art. 36 dello Statuto devono essere valutate attentamente e con concretezza, sia per evitare una proliferazione di comunicazioni, sia, al contrario, per non precludere i contatti interpersonali che costituiscono il fondamento di un sano spirito associativo.

Particolare attenzione dovrà essere posta, in questo contesto, nelle comunicazioni con i Reparti e le Unità di Artiglieria, per suscitare in essi un'apertura nei confronti degli Organi dell'Associazione ed attivare una sana e concreta collaborazione nel reperimento di futuri potenziali Soci.

Le comunicazioni relative ad eventi da pubblicare sul periodico dell'Associazione devono essere sintetiche ed essenziali e mai autocelebrative, avendo esse, oltre al giusto orgoglio di far conoscere quanto è stato fatto, anche lo scopo di sollecitare l'emulazione da parte di altre Sezioni.

Art. 37

Tutti gli Organi dell'Associazione (Presidenza Nazionale, Delegati Regionali, Federazioni, Sezioni) devono essere aperti alle moderne forme di comunicazione (posta elettronica e siti informatici) osservando, però, in maniera attenta e scrupolosa, oltre alle leggi vigenti, i principi e le modalità indicati nell'art. 37 dello Statuto Organico.

Le Federazioni e le Sezioni, tramite i Delegati Regionali, comunicheranno semestralmente alla Presidenza Nazionale l'elenco degli indirizzi di posta elettronica utilizzati direttamente e/o dai Nuclei o Gruppi Reggimentali ed esse collegati (o loro varianti) e daranno notizia dell'eventuale costituzione di Siti informatici nell'ambito della propria Federazione o Sezione.

Eventuali abusi a quanto indicato nell'art. 37 dello Statuto Organico ed alle procedure fissate nel presente articolo saranno perseguiti con tutti gli strumenti a disposizione, compreso il ricorso agli Organi di Polizia preposti alla vigilanza in caso di illecita apertura di siti informatici.

Capitolo VII

DELLA DISCIPLINA

Art. 38

Un Socio che violi i propri doveri sociali, morali e statutari può essere sottoposto a sanzioni disciplinari previa delibera del proprio Consiglio di Sezione, che deve essere trascritta sul registro dei verbali del Consiglio stesso.

Ogni provvedimento preso dalle Autorità dell'A.N.Art.I. deve sempre essere chiaramente motivato.

Coloro che ricoprono cariche sociali debbono esercitarne le relative funzioni esclusivamente nell'interesse dell'Associazione e con il massimo scrupolo e dedizione. La trasgressione a tali regole può comportare, a loro carico, l'adozione di uno dei provvedimenti disciplinari indicati all'art. 38 dello Statuto Organico.

I provvedimenti disciplinari competono:

- ai Presidenti di Sezione nei riguardi dei Vice Presidenti, dei Consiglieri, del Segretario di Sezione e dei Soci;
- al Delegato Regionale nei riguardi dei Presidenti di Sezione, di iniziativa o su segnalazione del Presidente di Federazione Provinciale (ove esista) o del Presidente di Sezione Provinciale;
- al Presidente Nazionale, nei riguardi dei Vice Presidenti Nazionali, dei Delegati Regionali, dei Consiglieri Nazionali Onorari, del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo e di tutti gli addetti alla Presidenza Nazionale.

Nei riguardi del Presidente Nazionale e dei componenti il Collegio dei Probiviri, la competenza è del Consiglio Nazionale convocato, come previsto dall'art. 24 dello Statuto Organico. Eventuali sanzioni debbono essere approvate dalla maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei Consiglieri Nazionali presenti e votanti.

L'applicazione della sanzione disciplinare deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato. Il Socio dovrà far pervenire, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra, le argomentazioni a sua difesa. Qualora tale termine venga superato, si intende che il Socio accetta le contestazioni a suo carico e le conseguenze disciplinari.

Nei riguardi di un Socio che abbia subito una condanna definitiva per motivi ledenti l'onore deve essere avviato, a cura della Sezione competente, il provvedimento per l'espulsione. Nei riguardi di un Socio rinviato a giudizio per gli stessi reati dovrà essere avviato il procedimento di sospensione, a carattere cautelare, rinnovabile di tre mesi in tre mesi fino alla conclusione definitiva della pendenza giudiziaria.

I provvedimenti disciplinari conseguenti possono comportare:

- l'invito a dimettersi dalla carica, da parte del Delegato Regionale competente per territorio;
- il sollevamento d'autorità, adottato dal Presidente Nazionale, previo parere del Delegato Regionale competente e, se necessario, di quello della Commissione Nazionale dei Probiviri;
- il richiamo, la sospensione e l'espulsione nel modo e nella forma previsti dallo Statuto Organico.

Art. 39

Il Socio che, incorso in un particolare provvedimento disciplinare, non ritenga equo il giudizio espresso dall'Autorità competente può ricorrere all'Autorità superiore a quella che ha inflitto la sanzione, fino ad adire il Consiglio Nazionale il quale, sentita - ove necessario o opportuno - la Commissione Nazionale dei Probiviri, emette il giudizio definitivo.

Il ricorso avverso a un provvedimento disciplinare deve essere opportunamente documentato dal Socio che lo presenta e deve essere sempre inviato, per conoscenza, all'Autorità dell'A.N.Art.I. che ha inflitto la sanzione. Quest'ultima, a sua volta, trasmette all'Autorità superiore una circostanziata relazione a corredo del suo giudizio. Le decisioni del Consiglio Nazionale sono inappellabili.

Qualora in una Sezione si siano verificate gravi irregolarità funzionali e/o amministrative, il Delegato Regionale proporrà al Presidente Nazionale e la nomina di un Commissario incaricato di:

- svolgere le opportune indagini sulle irregolarità eventualmente compiute;
- provvedere alla gestione ordinaria della Sezione;
- convocare con ogni possibile sollecitudine un'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente Nazionale vaglierà i fatti e sentita, se del caso, la Commissione Nazionale dei Probiviri, disporrà di conseguenza.

Capitolo VIII

DEGLI EMBLEMI E DELLE INSEGNE

Art. 41

La Bandiera nazionale adottata dall'A.N.Art.I., conforme all'illustrazione in Allegato 1, è montata su un'asta di legno rivestita di velluto di colore azzurro, ha le dimensioni indicate nell'art. 43 dello Statuto Organico ed è assicurata all'asta stessa mediante borchie dorate o nastrini. L'asta è sormontata da una freccia di metallo dorato con emblema di cannoni e granata fiammeggiante. Alla freccia è annodato un nastro azzurro largo cm.8, con frange dorate, recante la scritta in oro "Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia.

La Bandiera rende gli onori, inclinata in avanti di circa 45°, unicamente al Presidente della Repubblica, alle Bandiere di Guerra, al Sacello del Milite Ignoto e, durante le celebrazioni religiose, al Santissimo Sacramento.

Il Medagliere dell'Arma di Artiglieria, conforme all'illustrazione in Allegato 2, è costituito da un drappo azzurro con frange d'oro che raccoglie le Decorazioni della Bandiera dell'Arma, le decorazioni dell'Ordine Militare di Savoia/d'Italia e le Medaglie d'Oro al V.M. concesse ai Reparti di Artiglieria in vita e disciolti ed a singoli Artiglieri.

Il drappo è fermato con passanti in stoffa neri orlati di giallo-arancione ad un'asta orizzontale in metallo cromato, delle dimensioni di 95 cm. E' guarnito con un cordone intrecciato in filo dorato, con due nappe alle estremità, della lunghezza di circa 210 cm., fermato all'asta orizzontale con due occhielli in metallo. L'asta orizzontale, a sua volta, è fermata ad un'asta in legno rivestita di velluto azzurro, fermato da borchie dorate poste a spirale lungo l'asta stessa, sormontata da un'aquila dorata ad ali spiegate.

Nelle cerimonie e nelle sfilate il Medagliere rende gli onori solo al Presidente della Repubblica, alle Bandiere di guerra, al Sacello del Milite ignoto, ai Caduti e, durante le celebrazioni religiose, al Santissimo Sacramento.

La Bandiera ed il Medagliere sono custoditi dalla Presidenza Nazionale dell'Associazione.

Il Labaro, conforme all'illustrazione in Allegato 3, ha le dimensioni di cm. 65x65 compresa la frangia dorata e riproduce la "Bandiera di Battaglione" o "d'Ordinanza" dell'Artiglieria Sarda (Mod. 1739).

Il drappo del Labaro riporta su un lato una croce bianca che tocca gli orli del bordino esterno orlato con una frangia dorata, che lo suddivide in quattro quadranti rispettivamente in campo azzurro e rosso che riportano ciascuno una granata con fiamma in rosso o bianco. Il quadrante azzurro superiore riporta due cannoni dorati incrociati.

L'altro lato del Labaro riporta una scritta in oro su fondo arancione, che indica se si tratta del Labaro della Presidenza Nazionale, di Delegazione Regionale, di Federazione o di Sezione.

Il drappo del Labaro è sorretto, mediante passanti in stoffa, da un'asta in metallo nichelato o cromato (oppure in legno rivestito di velluto azzurro fermato con borchie di ottone), fissata ad

una delle estremità all'asta cromata, di circa 180 cm, a sua volta sormontata da una freccia di metallo dorato con emblema di cannoni e granata fiammeggiante.

Il Labaro è fissato all'asta con nastrini di colore arancione posti ai bordi del drappo ed annodati alla base della freccia e lungo l'asta in modo che il quadrante che porta i due cannoni incrociati risulti a contatto dell'asta ed in alto.

L'asta sorregge anche un nastro azzurro con frange dorate, annodato a realizzare un fiocco di circa 25 cm di ampiezza.

Sui Labari regionali, di Federazione/Sezione Provinciale e di Sezione sono riportate le repliche delle decorazioni (Ordine Militare di Savoia/d'Italia e Medaglie d'Oro al Valor Militare) concesse ad Artiglieri nati rispettivamente nella Regione, nella Provincia o nel Comune.

In occasione di partecipazione a cerimonie funebri in onori di Soci o altre personalità, può essere listato a lutto con una cravatta nera (di cm. 8x120 compreso il nodo) annodata alla base della freccia.

Nelle cerimonie e nelle sfilate il Labaro rende gli onori ai Caduti, alle Autorità e simboli indicati per la Bandiera nonché al Presidente Nazionale ed alla più alta Autorità rassegnatrice presente nella cerimonia.

Art. 42

Il distintivo sociale, conforme all'illustrazione in Allegato 4 a., è di metallo di forma circolare, delle dimensioni di mm. 17 o 10 mm., da fissare all'occhiello sinistro della giacca.

Il distintivo reca un fregio dorato di cannoni e granata fiammeggiante in rilievo su sfondo di smalto nero circondato da una fascia di smalto giallo-arancione su cui è riportata la scritta dorata "Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia".

In occasione di riunioni, cerimonie e manifestazioni, i Soci che ricoprono le cariche sociali esistenti nell'Associazione indossano un copri-bavero in stoffa di panno nero bordato in giallo-artiglieria, sul quale sono applicati filetti, larghi cm. 0,8 distanziati di 1 centimetro l'uno dall'altro, differenti in numero e colore (in oro o argento o panno arancione, interi o a metà), secondo i modelli riportati nel citato Allegato 4 b. In prossimità delle punte del copri-bavero sono applicati due distintivi sociali.

I Soci che non ricoprono cariche sociali, nelle occasioni suddette, indossano il copri-bavero senza alcun filetto (Allegato 4.c) o un fazzoletto da collo di colore giallo-arancione che riporta, in corrispondenza degli angoli, due cannoni incrociati sovrastati da una granata fiammeggiante, annodato sul davanti. Il fazzoletto può essere fermato con un distintivo a spillo in metallo giallo di circa 3,5 cm. di diametro (riprodotto in Allegato 4. d.) riportante due cannoni incrociati con granata fiammeggiante e la scritta "Ass. Naz. Artiglieri d'Italia".

Il fazzoletto giallo-arancione può essere indossato anche dai Soci di sesso femminile, dai familiari dei Soci e dai "simpatizzanti".

Tutti i Soci, nelle occasioni suddette, possono indossare il copricapo utilizzato dall'Unità dove hanno prestato servizio (basco nero, kaki o amaranto, berretto con visiera, bustina, kepì, cappello alpino, casco coloniale) riportante i distintivi d'Arma e specialità ed il grado rivestito secondo quanto era in uso al momento del proprio servizio militare. E' fatto divieto di alterare il copricapo con aggiunta di altri fregi, distintivi a spillo, medagliette, ecc.

La cravatta sociale è in seta nera a strisce tipo "regimental" gialle della larghezza di cm. 1,5 e cm. 0,1 alternate, conforme all'illustrazione in Allegato 4 e.

I Soci ai quali sono state attribuite qualifiche "onorarie" di cui al precedente art. 6, indossano il copri-bavero senza alcun filetto. La loro qualifica di Socio Onorario è riconoscibile da uno speciale Distintivo Sociale di forma rettangolare, descritto nell'Allegato 4.h. delle presenti

Disposizioni, riportante la trascrizione della qualifica posseduta ed indossato sul lato destro della giacca o sull'indumento esterno.

Allo scopo di conseguire l'uniformità degli emblemi e delle insegne, il materiale suddetto è approvvigionato dalla Presidenza Nazionale e distribuito a pagamento alle Sezioni in base alle richieste da inoltrare di volta in volta a seconda delle necessità.

Il distintivo sociale può essere sempre indossato sul bavero sinistro della giacca, mentre l'utilizzazione delle altre insegne descritte nei precedenti paragrafi deve essere sempre concordata con i responsabili delle manifestazioni e cerimonie a cui si intende partecipare.

I Soci, in occasione di cerimonie, manifestazioni associative e raduni, oltre alle insegne ed ai distintivi indicati nei precedenti capoversi, possono indossare il grado militare ricoperto al momento di lasciare il servizio o acquisito successivamente con provvedimento ministeriale, riprodotto su panno kaki (o su panno nero nel caso che si indossi l'abito scuro). Il grado deve essere collocato in corrispondenza del taschino sinistro della giacca o sul lato sinistro dell'indumento esterno. Se si indossano le decorazioni il grado va portato più in alto.

Le Sezioni che lo ritengano opportuno possono anche approvvigionare per i propri Soci o per gruppi selezionati di essi (ad esempio: fanfare, squadre sportive, ecc.), le uniformi in uso nell'Esercito Italiano, applicando su di esse il Distintivo sociale a scudetto raffigurato nell'Allegato 4 g. con le relative caratteristiche, realizzato in cartoncino plastificato o in metallo smaltato e da richiedere a cura di ciascuna Sezione alla Presidenza Nazionale.

L'eventuale costituzione di gruppo in uniforme nell'ambito delle Sezioni deve essere notificata alla Presidenza Nazionale per il tramite del Delegato Regionale.

Deve essere posta ogni cura, tuttavia, per realizzare l'omogeneità nelle formazioni che impiegano l'uniforme (ad esempio bande o fanfare, alfieri e relativo accompagnatore, portacorona, ecc.) evitando in maniera rigorosa inopportuni frammischiamenti o soluzioni miste.

L'utilizzazione dell'uniforme deve sempre avvenire previa concordanza del responsabile della cerimonia o manifestazione, per non creare eventuali situazioni di imbarazzo.

I Soci delle categorie in congedo possono anche indossare individualmente l'uniforme per partecipare a cerimonie e manifestazioni di carattere militare di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, applicando obbligatoriamente su di essa il Distintivo di appartenenza descritto in precedenza ed attenendosi strettamente al vigente Regolamento per la Disciplina delle Uniforme. Per il tipo di uniforme da indossare (estiva, invernale, con cappotto o impermeabile, da campagna, da combattimento, ecc.), occorre adeguarsi alle disposizioni in vigore nel Presidio e/o a quanto previsto dall'Ente organizzatore dell'evento.

Art. 43

La Bandiera ed il Medagliere sono portati da "Alfieri" accompagnati da un Socio che si pone alla loro sinistra e sono normalmente scortati da altri due Soci. Tutti indossano le insegne sociali e i distintivi di carica dell'Associazione nonché le decorazioni di cui sono insigniti.

Se è presente anche la Bandiera dell'Associazione, il Medagliere si pone alla sinistra di questa.

Particolare cura deve essere posta nella scelta degli "Alfieri", dell'accompagnatore e dei Soci di scorta, privilegiando il personale più giovane e più aitante. Deve anche essere prestata attenzione affinché l'Alfiere, l'accompagnatore e la scorta sappiano eseguire correttamente i movimenti formali, soprattutto in presenza di bande o fanfare e tengano sempre un atteggiamento formalmente corretto.

Per dare maggiore importanza alla Sezione organizzatrice di cerimonie alle quali è presente il Medagliere, esso sarà accompagnato, possibilmente, dal Vice Presidente della Sezione

organizzatrice o da altro qualificato Socio; anche la scorta e l'Alfiere saranno tratti dal personale della Sezione organizzatrice.

In cerimonie di particolare importanza e significato (a titolo di esempio: celebrazione della Festa della Repubblica e Raduni Nazionali) il Medagliere può essere accompagnato dal Vice Presidente Nazionale.

Il Labaro viene portato da un Alfiere che indossa i simboli sociali e le eventuali decorazioni. In occasioni di particolare solennità, il Labaro può essere scortato come il Medagliere.

Nelle varie fasi delle cerimonie, la scorta alla Bandiera, al Medagliere ed al Labaro esegue solo i comandi di "attenti" e "riposo". Il saluto, quando previsto, è reso solo dall'accompagnatore.

Art. 44

In occasione di celebrazioni della S. Messa inserite in cerimonie e manifestazioni, di commemorazione di Caduti e di esequie di Soci, può essere data lettura della Preghiera dell'Artigliere, secondo il testo approvato dall'Ordinariato Militare, riportato in Appendice 1 alle presenti Disposizioni.

In particolari occasioni può essere cantato l'Inno dell'Artigliere, riportato in Appendice 2 alle presenti Disposizioni.

Capitolo VIII

DELLO SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 45

A chiarimento e completamento di quanto previsto dal corrispondente articolo dello Statuto Organico, in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla destinazione dei relativi beni, nel presente articolo sono descritti i "passi" principali.

Secondo quanto previsto nel DPR 30 maggio 1953 n. 647 che ha riconosciuto la personalità giuridica all'Associazione, il Ministro della Difesa - nel caso che l'attività e gli indirizzi seguiti non siano conformi alle direttive generali del Governo o non rispondano agli scopi per i quali l'Associazione stessa è stata costituita - può sciogliere il Consiglio Nazionale e nominare un Commissario Straordinario, che adotterà le misure ritenute necessarie in conformità alle disposizioni ricevute.

Nel caso che si verifichino situazioni che non consentano all'Associazione di continuare la propria attività per perseguire le finalità previste dall'art. 2 dello Statuto Organico, il Consiglio Nazionale - nel rispetto di quanto previsto dai pertinenti articoli del Codice Civile [articoli 21, 27, 31, 2272, 2274-2283, salvo altri) - può discutere ed approvare lo scioglimento dell'Associazione stessa e la devoluzione del patrimonio della Presidenza Nazionale.

Per deliberare sullo scioglimento è necessaria una maggioranza qualificata di 3/4 degli aventi diritto, dopo aver vagliato attentamente le cause, l'opportunità e le conseguenze.

Le motivazioni saranno descritte in un Verbale che riporterà dettagliatamente le premesse, la discussione, gli eventuali pareri contrari e le decisioni finali.

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere comunicato al Ministro della Difesa, al quale compete l'alta sorveglianza sull'Associazione stessa ed alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo, per la cancellazione dal Registro delle persone giuridiche. Si dovrà anche provvedere alla chiusura dell'eventuale sito informatico della Presidenza Nazionale.

I Soci che ricoprono cariche sociali nella Presidenza Nazionale e nelle strutture periferiche mantengono le cariche per lo sviluppo dell'attività amministrativa urgente e delle pratiche di scioglimento e curano la conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.

Lo stesso Consiglio Nazionale dovrà individuare i Liquidatori dei beni della Presidenza Nazionale e fissare - secondo le disposizioni di legge - i loro poteri, indicare le procedure per il pagamento dei debiti sociali, per la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio e per l'alienazione dei locali in cui ha sede la Presidenza e di quanto in essa contenuto.

Dovrà altresì dare indicazioni per la destinazione della documentazione storica e contabile dell'Associazione.

Lo scioglimento di una Sezione costituisce l'atto a cui si giunge quando risulti impraticabile il ricorso alla "anemizzazione" della Sezione o la sua riduzione a "Nucleo di Sezione". Esso deve essere deciso nel corso di un'Assemblea di Sezione con una maggioranza qualificata di 3/4 degli iscritti alla Sezione, compresi gli eventuali Capi del Gruppo reggimentale e del Nucleo di Protezione Civile.

Le decisioni di scioglimento dovranno essere riportate in un dettagliato Verbale, compresi gli eventuali pareri contrari, da inviare in copia al Presidente della Federazione/Sezione Provinciale ed al Delegato Regionale, che lo trasmetterà alla Presidenza Nazionale per la sanzione ufficiale da parte del Presidente Nazionale.

Dovrà essere individuato, altresì, un Nucleo di Soci che agiscano da Liquidatori dei beni della Sezione, fissandone i poteri e indicando gli orientamenti per la destinazione dell'eventuale attivo di bilancio esistente dopo aver pagato eventuali debiti della Sezione stessa.


L'Assemblea di Sezione dovrà individuare le modalità per la trasmissione del carteggio di carattere storico della Sezione, dei documenti contabili (da conservare per 5 anni, come indicato al precedente art. 34) e del Labaro della Sezione - per la conservazione - alla Federazione/Sezione Provinciale. Per eventuali casi particolari, le decisioni saranno adottate dal Delegato Regionale.

Dopo la sanzione dello scioglimento, il Delegato Regionale dovrà darne comunicazione ufficiale al Sindaco del Comune, al locale Comando Presidio Militare (se esistente) ed al locale Comando dei Carabinieri.

Roma, li 12 ottobre 2010

Allegato 1

La Bandiera dell'Associazione



47

Il Medagliere dell'Arma di Artiglieria²



In caso di variazione numerica delle decorazioni concesse, si potrà procedere ad inserire nelle presenti Disposizioni una opportuna "Errata – Corrige".

Allegato 3

Il Labaro dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia

a. Fronte




b. Retro




LE INSEGNE DELL'ASSOCIAZIONE

a. Il Distintivo Sociale







LEGENDA

- Foto N. 1 Presidente Nazionale: n. 3 filetti d'oro interi;
- Foto N. 2 Vice Presidente Nazionale: n. 2 filetti d'oro interi;
- Foto N. 3 Probiviro:
 n. 1 filetto d'oro intero
 n. 2 mezzi filetti d'oro;
- Foto N. 4 Segretario Generale: n. 1 filetto d'oro intero n. 1 mezzo filetto d'oro;
- Foto N. 5 Consigliere Nazionale: n. 1 filetto d'oro intero;
- Foto N. 6 Presidente Sezione Provinciale: n. 3 filetti d'argento interi;
- Foto N. 7 Vice Presidente Sezione Provinciale: n. 2 filetti d'argento interi;
- Foto N. 8 Consigliere di Sezione Provinciale n. 1 filetto d'argento intero;
- Foto N. 9 Presidente Sezione Comunale: n. 3 filetti arancione interi;
- Foto N. 10 Vice Presidente Sezione Comunale: n. 2 filetti arancione interi;
- Foto N. 11 Consigliere Sezione Comunale: n. 1 filetto arancione intero.

c. Copribavero e fazzoletto giallo da collo per Socio che non ricopre cariche sociali





d. Il fermaglio per fazzoletto




e. La cravatta sociale



f. La tessera dell'A.N.Art.I.





b. Retro

g. Distintivo sociale per cariche "onorarie".

E' costituito da una placca rettangolare plastificata con sfondo giallo-arancione (dimensione 11x5,5 cm.) riportante sulla sinistra lo stemma dell'Associazione e al centro, su più righe in carattere stampatello:

- la scritta A.N.Art.I.;
- l'indicazione della qualifica "onoraria" posseduta (in alternativa: PRESIDENTE NAZIONALE ONORARIO, CONSIGLIERE NAZIONALE ONORARIO, PRESIDENTE SEZIONE ONORARIO, CONSIGLIERE SEZIONE ONORARIO).

Sul retro è posto un supporto a spillo, per fissare il Distintivo sociale sugli indumenti come indicato nell'art. 42 delle presenti Disposizioni.



Figura esemplificativa di Distintivo per cariche onorarie

g. Distintivo sociale a scudetto per uniforme





Lo scudetto - conforme al modello prescritto dal "Regolamento per la Disciplina delle Uniformi", edizione 2002 dello Stato Maggiore della Difesa (Pubblicazione SMD-G-010) - riproduce al centro i colori della Bandiera nazionale, a cui sono sovrapposte una stella ad indicare la condizione militare ed una corona d'alloro, è contornato da un bordo giallo-artiglieria.

E' realizzato in due versioni:

- in metallo smaltato (dimensioni 3,2x2,5 cm) fissato ad un supporto di cuoio, da indossare sull'uniforme di servizio o ordinaria, al bottone del taschino superiore sinistro;
- in plastica colorata riportato su supporto in panno kaki (dimensioni 6,6 x 4,8cm.), da cucire sulla manica dell'uniforme o dell'indumento militare esterno.

ASS	SOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA				
ezione di	- Nucleo accorpato di				
5	SCHEDA DI CENSIMENTO – ANNO				
. LA SEZIONE	A.N.Art.I.:				
- è intitolata a					
- è stata costitu	nita nell'anno				
- ha il Codice	Fiscale n°				
- se ha una Sec	de propria oppure condivisa con altre Associazioni:				
Le il ecquento indirizzo:					
. Tel	; Fax				
E mail					
. è aperta nei s	eguenti giorni ed orari				
in assa contr	rario i Soci si riuniscono presso				
he iceritte ne	n propri Registri SOCI				
ha ritirato ne	orrente anno BOLLINI associativi				
- ha stipulato	nell'anno in corso ABBONAMENTI a "L'Artigliere"N°				
LE CARICH	E SOCIALI SONO RICOPERTE DA:				
- Presidente:	(grado, onorificenza, cognome e nome)				
	(indirizzo)				
	(telefoni ed e-mail)				
	È in carica da anni; Data ultima elezione				
- Vice Presid.	::(grado, onorificenza, cognome e nome)				
	(indirizzo)				
	(telefoni ed e-mail)				
	È in carica da anni; Data ultima elezione				
- Segretario:	(grado, onorificenza, cognome e nome)				
•	(indirizzo)				
	(telefoni ed e-mail)				
	È in carica da anni; Data ultima elezione				

3.	VARIE:					
	- esiste nel Comune un Monumento all'Artiglieria: ☐ SI ☐ NO; a S. Barbara: ☐ SI ☐ NO - il Labaro ed il carteggio sono custoditi presso					
	- Sito Internet:					
	. Responsabile del Sito;					
	. registrato presso:					
4.	Eventuali annotazioni					
	li,li SEZIONE					

PROMEMORIA PER IL COMPILATORE

F.C

ENTRO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO E' NECESSARIO COMPILARE LA PRESENTE SCHEDA IN 4 COPIE, DA INVIARE:

- 2 al Delegato Regionale, per sé e per il successivo inoltro alla Presidenza Nazionale
- 1 alla Federazione Provinciale (se costituita) o alla Sezione Provinciale
- 1 da conservare nella raccolta degli Atti della propria Sezione

SI RACCOMANDA LA CHIAREZZA E LA COMPLETEZZA NELLA COMPILAZIONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA Sezione di VERBALE DI ASSEMBLEA Protocollo n. OGGETTO: Verbale di Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo e dei Sindaci di Sezione per il triennio ______/ _____(vds Statuto e Regolamento A.N.Art.I.). ALLA PRESIDENZA NAZIONALE ASS NAZ. ARTIGLIERI D'ITALIA Via Aureliana n. 25 00187 ROMA ALLA DELEGAZIONE REGIONALE ASS NAZ. ARTIGLIERI D'ITALIA Via ______ n __ ALLA FEDERAZIONE O SEZ. PROVINCIALE ASS NAZ. ARTIGLIERI D'ITALIA Via ______ n _____ Trascrivo e trasmetto a ciascun Ente in indirizzo, per opportuna informazione, il Verbale di cui all'oggetto tratto dalla "Raccolta Verbali" di questa Sezione (redatto in conformità alle norme vigenti): VERBALE DI ASSEMBLEA N°___ A norma dello Statuto e del Regolamento Sociale - previo invito diramato in tempo utile a tutti i Soci si è tenuta l'Assemblea Generale dei Soci, con Ordine del giorno: "elezione del Consiglio Direttivo e dei Sindaci della Sezione per il triennio _____/_____/ L'Assemblea stessa indetta in prima convocazione alle ore ______(è stata...... oppure non è __ ritenuta valida (essendo...... oppure non essendo stati) __ presenti i 2/3 dei Soci in regola con il pagamento delle quote annuali. Riconvocata alle ore _______ del giorno stesso (in seconda convocazione), essendo presenti almeno 1/3 dei Soci in regola con il pagamento delle quote annuali, è stata ritenuta valida. L'Assemblea è stata presieduta dal Presidente di Sezione in carica oppure, per i casi particolari, _____ (nominato dall'Assemblea). I Soci iscritti sono risultati nº _____, quelli in regola con il versamento della quota sociale n°______e quelli presenti con il diritto al voto n°______più n°______deleghe. Sono stati trattati gli argomenti all'ordine del giorno e si è, quindi, proceduto alla elezione delle cariche sociali, mediante schede segrete consegnate al Presidente e da questi deposte in apposita urna.

Alle ore______ del giorno stesso è stata chiusa la votazione e, alla presenza degli Scrutatori:

Art. ______ e Art. ______ nominati
dall'Assemblea, il Presidente ha proceduto allo scrutinio redigendo, nel contempo, apposito verbale.

	GRADO - CO	OGNOME E NOME		N° VOTI OTTENUTI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
ono risultati	otati quali Sin	danii		
N° D'ORD.				No Morris organismos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			N° VOTI OTTENUTI	
2				
3				
4				
5				
overi che la ca	arica stessa im	, accertato che i sudd pone, proclama eletti così insediato, si riun	i sopracitati e cede lo	esercitare la carica, consci de pro le restanti incombenze. proprio seno:
INCARICO	GRADO -	COGNOME E NOME	INDIRIZZO E RI	EC. TELEFONICO
Presidente di Sezione				
Vice Presiden di Sezione	te			
Presidente no	e recapito tele	egretario di Sezione: . efonico:		ente indirizzo:

PROMEMORIA PER IL COMPILATORE

- Il presente verbale DEVE ESSERE REDATTO quando viene eletto il nuovo Consiglio Direttivo (di solito al termine del Triennio) o quando vengono assunte decisioni importanti.
- Esso DEVE ESSERE INVIATO ai tre indirizzi indicati nella prima pagina; i Consigli di Federazione adatteranno il presente Schema alle loro specifiche esigenze.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA Sezione di

Domanda d'Ammissione


Il/La sottoscritto/a	(titolo onorifico, cognome e nome)				
Nato/a a					
Abitante in	(Via, Piazza, Viale, ecc.)				
Recapiti telefonici	(CAP, località, Provincia				
E-mail					
presentato da					
Dichiara:					
• di essere in servizio militare/di aver prestato servizio m presso					
di aver preso visione dello Statuto Organico dell'A.N.Art.I. e delle Disposizioni applicative dello Statuto stesso					
e, pertanto CHIEDE di essere annoverato quale Socio dell	la Sezione.				
Allega copia del seguente documento militare					
(località e data)	(Firma del richiedente)				
Ai sensi del Decr. Leg.vo n° 196/2003, esprimo il consenso le finalità connesse all'attività dell'A.N.Art.I	al trattamento dei miei dati personali per				
Autorizzo l'invio della corrispondenza associativa al mio i diretti per via telefonica/e-mail.	indirizzo, nonché i necessari contatti				
	(Firma leggibile)				
Il Consiglio di Sezione, esaminata in datail richiedente è SOCIO	la domanda presentata, dichiara che				
(Effettivo, Ordinario, Aggregate)				
(Località e data)					
	(Il Presidente della Sezione)				

ATTESTATO DI BENEMERENZA




DIPLOMA DI MERITO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA



DIPLOMA D'ONORE



DIPLOMA DI BENEMERENZA



PREGHIERA DELL'ARTIGLIERE

Dio onnipotente ed eterno, a Te, Padre delle genti e Signore dell'universo, noi, Artiglieri d'Italia, eleviamo i cuori.

Ti ringraziamo per la terra che ci hai donato come Patria.

Dona, Ti preghiamo Signore, riposo eterno ai nostri caduti.

Noi, eredi del loro generoso sacrificio, restiamo fedeli alla loro consegna e alla nostra Bandiera, ma Tu, Signore, resta accanto a noi.

Purifica con il fuoco del tuo amore i nostri cuori
e tempra le nostre volontà;
rendici degni di promuovere
il bene prezioso della pace
e di costruire,
in fraterna collaborazione con tutti i popoli,
un mondo più libero e più giusto.

Donaci, Ti preghiamo Signore, la forza di custodire e difendere, anche con il nostro generoso servizio alla Patria, la serenità delle nostre case e la dignità della nostra Terra. AMEN!

INNO DELL'ARTIGLIERE

a. Testo

Là sul Piave insanguinato
Fiero in volto, audace in core;
L'Artigliere ha conquistato
Nuova gloria al tricolor,
Aggrappato al suo cannone
Anche vinto ci sa restar,
Anche inerme il petto oppone
S'orda ostile vuol passar

Artigliere, artigliere Tu sei simbol di potenza La nemica prepotenza (2 volte) Contro te non puo' durar.

Ferro e fuoco l'aspra via Che il furor nemico arresta, Spazza ognor l'Artiglieria E vittoria al fante appresta Ferve ovunque la battaglia Sulla terra in cielo ed in mar, Il cannone che sbaraglia L'Artigliere fa tuonar

Ritornello

Mira Italia i tuoi confini, consacrati dal valor; l'Artigliere dei tuoi destini forte ha il braccio e forte ha il cuor, e se i barbari l'offesa tempran l'odio e la viltà l'Artigliere in tua difesa sempre e ovunque accorrerà.

Ritornello

b. Spartito



